



Comune di PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata



☒ P.zza Municipio n. 2 – 62020 – PENNA SAN GIOVANNI (MC)

☎ Telefono: 0733-669119
① Codice Fiscale: 83002570436
① Partita IVA: 00269660437
① Codice fatture PA: UF8CVB

☎ Fax: 0733-669514
🌐 web: www.comune.pennasangiovanni.mc.it
✉ e-mail: comune@pennasangiovanni.sinp.net
✉ PEC: pennasangiovanni@pec.it

Protocollo n.	6005
Data:	30 NOVEMBRE 2016
ORDINANZA N.	68/2016 Reg. 713

ORDINANZA DI REGOLAZIONE ACCESSIBILITA' DEL CENTRO STORICO

IL SINDACO

VISTO l'evento sismico verificatosi in data 30.10.2016;

VISTE le gravi condizioni in cui versano alcuni edifici all'interno del centro storico;

VISTA la precedente ordinanza n. 52/2016 del 30.10.2016 con la quale si disponeva il divieto di accesso e transito dell'intero centro storico;

ESEGUITI dei sopralluoghi speditivi con l'ausilio dell'Ufficio Tecnico e di professionisti esterni appositamente nominati;

VISTA la precedente ordinanza n. 56/2016 del 31.10.2016 con la quale si ridimensionava l'area di inibizione al transito pedonale e veicolare come da planimetria allegata;

CONSIDERATO che è stato eseguito l'intervento di messa in sicurezza della torre campanaria della chiesa di San Giovanni Battista per cui si può ritenere sufficientemente sicura la zona precedentemente interdetta di stretta competenza della torre;

DATO ATTO che per la chiesa di San Giovanni Battista è in corso di approntamento un altro intervento di messa in sicurezza per cui, in via precauzionale, deve rimanere chiusa solo una piccola area rispetto alla precedente;

VISTO l'art. 54, comma 2°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

1. E' ISTITUITO IL DIVIETO DI ACCESSO E TRANSITO SIA PEDONALE CHE VEICOLARE NELLA ZONA EVIDENZIATA IN GIALLO NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA;
2. DI DELIMITARE CON TRANSENNE E NASTRI LA ZONA NON TRANSITABILE;
3. LA VIABILITA' NEL CENTRO STORICO IN VIA UMBERTO I° E' CONSENTITA PER ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E CON LE MODALITA' GIA' IN VIGORE;
4. E' REVOCATA LA PRECEDENTE ORDINANZA N. 56/2016 DEL 31.10.2016.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e resterà in vigore fino al perdurare dell'emergenza.

Copia della presente ordinanza, previa comunicazione al Prefetto, verrà affissa all'Albo Pretorio comunale e trasmessa al locale Comando Stazione Carabinieri e alla Polizia Municipale.

L'inosservanza della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Si informa, ai sensi dell'art.3 comma 4, della Legge 07.08.1990 n. 241, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. delle Marche entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

L'inoltro del ricorso non sospende comunque l'efficacia della presente ordinanza.



IL SINDACO

Giuseppe Mancinelli

